



COLLEGIO
PROFESSIONALE
TECNICI
SANITARI
DI RADIOLOGIA
MEDICA
ENNA

Istituito ai sensi delle leggi n° 1103 del 04/08/1965 e n° 25 del 31/10/1983

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 20
Casella Postale n° 124
94100 Enna (EN)
C.F. : 80004970861
Tel. 328-2882968
e-mail: enna@pec.tsrm.org
enna@tsrm.org

Prot. N. 24/2018

del 21 gennaio 2018

DECRETO LEGGE LOREZIN trasformazione da collegio ad **ORDINE PROFESSIONALE** nuove prospettive ed opportunità di crescita per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

Cari colleghi/i con l'approvazione definitiva del decreto legge " Lorenzin" si apre una nuova fase per la professione certamente con più responsabilità e in parte più articolata, in quanto vengano ad essere inseriti /accolti nuove figure professionali che si rifanno all'area tecnica. L'Ordine Professionale diventa "multialbo" perdendo la sua specificità, non più Collegio ma Ordine delle Professioni Tecniche Sanitarie, di seguito si vuole dare un breve comunicato sulle tematiche esplicate:

L'articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte **novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946**, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali ,e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni. Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini **il ddl prevede una nuova definizione degli Ordini** che vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari (*superando così la tradizionale definizione di "enti ausiliari" utilizzata di norma finora ndr.*) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio "professionale". E questa è solo una delle definizioni specifiche **sulla natura giuridica degli Ordini sanitari** che ora vengono messe nero su bianco entrando nel merito della loro natura economica e patrimoniale, del loro ruolo e delle loro funzioni. In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato, **un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie**, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Infatti con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e **dei tecnici sanitari di radiologia medica e**

Pagina 1 di 3

delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v. comma 9, articolo 3).

A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato **il nuovo ordine dei fisici e dei chimici** - si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Al riguardo si sottolinea che **la disciplina dell'ordine dei biologi** è inserita dall'articolo 9 nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, **la professione di psicologo** per la quale, tuttavia, rimane ferma l'attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v. articolo 9). Gli ordini sopra richiamati al comma 1 del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l'esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale - in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica), sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati. Viene anche disposto che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi. **Infine, viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine** che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, i Comitati centrali (consigli direttivi) dovranno essere eletti favorendo **l'equilibrio di genere (uguale numero di uomini e donne in seno ai C.D.)** e **il ricambio generazionale (si favorisce la piena partecipazione dei giovani iscritti)**. E ancora, eliminata la previsione dei **seggi elettorali all'interno degli ospedali** per le votazioni elettorali degli Ordini mentre resta la facoltà di predisporre le votazioni in modalità elettronica; **si introduce il limite dei due mandati anche non consecutivi** per presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario; tolto il **sorteggio per il collegio dei revisori**. Sempre riguardo il collegio dei revisori, l'obbligo di iscrizione al registro è prevista solo per il presidente del collegio, gli altri due membri, di cui uno supplente saranno eletti tra gli iscritti agli albi.

Cambiamenti per la professione di tecnico sanitario di radiologia medica

I tecnici di radiologia sono l'altra professione che avevano e hanno una regolamentazione ordinistica – ancorché nominalmente istituita in collegio – e che trovano dei cambiamenti che possono essere interpretati con letture diverse. Ricordiamo che la legge Lorenzin, oltre a trasformare in ordine il vecchio collegio, lo trasforma in ordine *multialbo* facendo gravitare all'interno del nuovo ordine una pluralità

decisamente numerosa di albi professionali di tutte le professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne erano prive, fatta eccezione per gli assistenti sanitari, che migrano dall'ordine multialbo infermieristico. Nasce dunque un ordine professionale che sarà composto in prima istanza da diciannove albi delle professioni precedentemente "non ordinate". In futuro – nel prossimo futuro? – se ne potranno aggiungere altre due di prossima (?) istituzione come gli osteopati e i chiropratici che hanno visto delle novità proprio nella legge Lorenzin arrivando quindi a 21 albi! Se i fisioterapisti raggiungeranno la quota 50.000 iscritti potranno avere un ordine autonomo e gli albi torneranno a 20.

I tecnici di radiologia perdono il loro ente autonomo che vedono trasformato in ordine multialbo forse di maggiore visibilità ma, di complicato funzionamento. Rimane anche per loro il successo politico della trasformazione di collegio in ordine. [**Come ha dichiarato la Federazione TSRM**](#) il risultato è "storico" anche se traspare la preoccupazione del funzionamento di un ordine "condiviso" con altre numerose professioni.

Enna, lì 21 gennaio 2018

Il Segretario
(Dott.re TSRM S. Scarlata)

Il Presidente
(Sig.re A. Occhino)